

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1339}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SCHIETROMA e VIGLIANESI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 aprile 1964 (Stampato n. 279)

Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 maggio 1964*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme della legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano ai rapporti di cui agli articoli 1 e 8 della legge stessa anche se di natura perpetua e qualunque sia il modo di costituzione degli stessi.

ART. 2.

La quota di prodotti attribuiti al concedente o il canone a lui spettante, determinati ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, sono applicabili ai rapporti regolati dalla predetta legge anche nel caso in cui non si faccia luogo all'affrancazione.

È in facoltà delle Commissioni tecniche provinciali determinare o l'una o l'altra forma di corresponsione.

È in facoltà del miglioratario corrispondere l'equivalente in danaro anche nel caso che le Commissioni abbiano determinato solamente l'equa corresponsione di quote di prodotti.

ART. 3.

Le misure minima e massima dell'equa corresponsione, determinata a norma dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1963, numero 327, si applicano in concreto tenendo conto della classificazione catastale, nel senso che la massima si riferisce agli appezzamenti di 1^a classe e la minima a quelli di ultima classe.

Per le altre classi si applica un criterio uniformemente proporzionale, intermedio tra la misura minima e quella massima.

ART. 4.

Ove nella regolamentazione dei rapporti contemplati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, intervenga contestazione sull'ammontare del canone o sulle sue modalità di conferimento, o su ogni altra questione relativa ai rapporti stessi, le Sezioni specializzate agrarie sono competenti anche per la decisione della richiesta di affrancazione o di devoluzione che sia avanzata nel corso del giudizio di primo grado.

ART. 5.

Nei rapporti regolati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, è ammessa l'affrancazione a favore del miglioratario anche nell'ipotesi che il concedente sia a sua volta enfiteuta o livellario. Salva la devoluzione prevista dall'articolo 6 della legge stessa, l'affrancazione opera nei confronti di ogni avente diritto.

ART. 6.

La devoluzione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 25 febbraio 1963, n. 327, è ammessa solo a condizione che il proprietario provveda alla coltivazione diretta del fondo per almeno 5 anni.

ART. 7.

Qualora al momento della richiesta di affrancazione il valore del fondo risulti aumentato in misura superiore al quintuplo del capitale di affranco perché suscettibile di destinazione diversa da quella agricola, il concedente ha diritto, oltre al capitale di affrancazione, al 50 per cento del plusvalore, al netto degli eventuali oneri tributari.

Solo in tal caso il miglioratario ha facoltà di restituire il fondo previa riscossione di una somma pari al 50 per cento del plusvalore al netto degli eventuali oneri tributari

oltre al pagamento delle migliorie apportate secondo la convenzione e gli usi locali ed una indennità pari all'ammontare della produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratario sul fondo.

ART. 8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni tecniche provinciali, al fine di adeguare alle norme della presente legge le determinazioni di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, provvederanno a stabilire le misure minima e massima dei canoni o delle quote di ripartizione dei prodotti da considerarsi eque, distintamente per ciascuna zona agraria e per ciascuna qualità di terreno e tipo di coltura.

ART. 9.

I capitali di affranco appartenenti ad enti morali ed opere pie possono essere investiti in beni stabili.